

**ALLEGATO B – “QUADRO PRESCRITTIVO”****Sommario**

A)	SCHEMA GENERALE INSTALLAZIONE – OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE.....	2
	Operazioni autorizzate.....	3
	Linee di lavorazione associate alle operazioni di gestione dei rifiuti non pericolosi, di cui Allegati B e C al D.lgs. 152/2006: .....	3
B)	POTENZIALITÀ ISTALLAZIONE.....	4
C)	PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	5
	1. Prescrizioni varie.....	5
	2. Prescrizioni impiantistiche .....	7
	3. Prescrizioni gestionali .....	7
D)	PRESCRIZIONI SPECIFICHE DISTINTE PER OPERAZIONE DI GESTIONE RIFIUTI.....	10
	1. - OPERAZIONI DI DEPOSITO PRELIMINARE (D15), RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE (D14) e RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13).....	10
	1.1 - Rifiuti ammessi .....	10
	1.2 - Prescrizioni particolari per le operazioni di stoccaggio: .....	11
	2. - OPERAZIONI DI TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO (D9).....	12
	2.1 - Rifiuti ammessi .....	12
	3. - OPERAZIONI DI TRATTAMENTO BIOLOGICO (D8).....	13
	3.1 - Rifiuti ammessi .....	13
E)	EMISSIONI IN ATMOSFERA .....	16
	1. Quadro delle emissioni depurazione biologica D8:.....	16
	2. Quadro delle emissioni inerenti l’impianto di trattamento chimico fisico D9:.....	18
	3. Prescrizioni generali per le emissioni in atmosfera: .....	19
F)	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO .....	22
	1 - Scarico delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di trattamento biologico (D8).....	22
	2 - Scarico delle acque reflue industriali provenienti dall’impianto di trattamento (D9) chimico-fisico di rifiuti speciali non pericolosi.....	23
G)	INQUINAMENTO ACUSTICO.....	26
	1. Prescrizioni gestionali: .....	26

## A) SCHEMA GENERALE INSTALLAZIONE – OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

### Identificazione installazione

Denominazione	<b>IMPIANTO DI DEPURAZIONE CHIMICO FISICO E TRATTAMENTO BIOLOGICO</b>		
Indirizzo	<b>Via Mazzini, 372/5</b>		
Comune	<b>Porto Sant’Elpidio – cap 63821</b>		
Provincia	<b>Fermo (FM)</b>		
Foglio catastale n.	<b>25 – 26</b>	Particelle nn.	<b>544, 484, 746, 1430, 1431, 745, 747</b>
Codice IPPC	<b>5.3</b>		
Codice NOSE-P	<b>109.07</b>		
Codice NACE	<b>38.21</b>		
Codice ISTAT	<b>38.21.09</b>		
Codice Fiscale/Partita Iva	<b>01262460445</b>		
Numero REA	<b>FM - 123499</b>		
Coordinate Gauss-Boaga	<b>X: 2419636,5 E</b>	<b>Y: 4787392,37 N</b>	
Coordinate Geografiche	<b>Longitudine: 43° 13’ 57’’ N</b>		<b>Latitudine: 13° 45’50’’ E</b>
Soggetto gestore	<b>ECO ELPIDIENSE SRL</b>		<b>C.F.: 0126246044</b>
Sede Legale	<b>Strada Prov.le Corvese, 40</b>	<b>63821 Porto Sant’Elpidio (FM)</b>	
PEC:	<b>ECOELPIDIENSE@PEC.IT</b>		
Responsabile Legale	<b>Francesco DE ANGELIS</b>	<b>C.F.: DNGFNC83M24D542I</b>	
Referente IPPC	<b>Graziella PAGLIARETTA</b>	<b>C.F.: PGLGZL60M50G920S</b>	
Responsabile Tecnico	<b>Graziella PAGLIARETTA</b>	<b>C.F.: PGLGZL60M50G920S</b>	
Responsabile della Sicurezza	<b>Simone BARBIZZI</b>	<b>C.F.: BRBSMN85P14D542Y</b>	

<b>DATI INSTALLAZIONE</b>			
Destinazione urbanistica	<b>ZONA G1 Zone per Attrezzature Tecnologiche</b>		
Superficie totale	<b>12.100 mq</b>		
Volume totale	<b>// mq</b>		
Superficie coperta (*)	<b>4.170,55 mq</b>		
Superficie scoperta impermeabilizzata	<b>4.161,09 mq</b>		
Superficie scoperta scolante (**)	<b>3.766,9 mq</b>		
(*) di cui: 446 m <sup>2</sup> sedimentatore linea nuova – 169 m <sup>2</sup> disinfezione linea nuova – 423 m <sup>2</sup> vasca 4, 10 m <sup>2</sup> pensilina compressore nuovo, 27 m <sup>2</sup> ispessitore, 171.2 m <sup>2</sup> locale lab/quadri/sinottico, 1391 m <sup>2</sup> vasca 1/2/3 con pretrattamenti, 487.5 m <sup>2</sup> sedimentatore linea vecchia, 163.3 m <sup>2</sup> disinfezione linea vecchia, 22.1 m <sup>2</sup> platea scrubber, 36.3 m <sup>2</sup> container uffici, 44.1 m <sup>2</sup> pesa, 47.3 m <sup>2</sup> vasca D8, 38.6 m <sup>2</sup> letti D9, 28.6 m <sup>2</sup> letti D9, 80 m <sup>2</sup> vasca D9, 37.6 m <sup>2</sup> pretrattamenti D8, 237,1 m <sup>2</sup> area gesso, 311.13 m <sup>2</sup> area D9			
(**) ex art. 24, co.1 lett. h) NTA Piano regionale di Tutela delle Acque (DACR n. 145/2010)			
Codice attività AIA Allegato VIII, parte II D.Lgs 152/2006	<b>Punto 5.3:</b> lett. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a <b>50 Mg al giorno</b> , che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’allegato 5 alla Parte terza: 1) trattamento biologico 2) trattamento fisico-chimico		
Attività non IPPC:	no		
Numero totale dipendenti/soci/collab.:	<b>7</b>	Anno inizio attività:	<b>1999</b> Cessazione attività: <b>n.d.</b>

**Operazioni autorizzate**

Attività AIA		Operazioni di gestione	Allegati C e D del d.lgs. 152/2006	Rifiuti NP	Rifiuti P
5.3, lett. a)	1)	<b>Trattamento biologico</b> <i>(trattamento dei rifiuti biodegradabili liquidi compatibili con la depurazione biologica)</i>	D8	si	no
	2)	<b>Trattamento fisico-chimico</b> <i>(ossidazione/riduzione chimica, regolazione del pH, dosaggio coagulante; chiari-flocculazione)</i>	D9	si	no
		<b>raggruppamento preliminare</b>	D13	si	no
		<b>ricondizionamento preliminare</b>	D14	si	no
		<b>deposito preliminare</b>	D15	si	no

**Linee di lavorazione associate alle operazioni di gestione dei rifiuti non pericolosi, di cui agli Allegati B e C al D.lgs. 152/2006:****a) depuratore biologico:**

- i. trattamento dei rifiuti biodegradabili liquidi compatibili con la depurazione biologica

**b) trattamento fisico-chimico:**

- i. linea “**percolato**”, per il trattamento chimico-fisico di percolati di discarica e rifiuti provenienti da attività similari;
- ii. Linea “**rifiuti diversi da percolato - acque industriali**”, per il trattamento di rifiuti liquidi speciali non pericolosi diversi dal percolato e che rientrano nei codici CER ammessi all’AIA;
- iii. linea “**rifiuti diversi da percolato - rifiuti fangosi**”, compresi i fanghi derivanti dalla chiariflocculazione dei rifiuti liquidi dello stesso impianto;
- iv. linea “**rifiuti diversi da percolato - autolavaggi**”, che prevede una fase di dissabbiatura iniziale nei letti di sedimentazione per la separazione dei solidi e del materiale grossolano presenti nel rifiuto;
- v. linea “**rifiuti diversi da percolato - con tracce d’olio**”, per cui è previsto un pretrattamento con flottatore per la separazione delle fasi acquose e le fasi oleose.

**B) POTENZIALITÀ ISTALLAZIONE**

<b>Capacità relativa alle operazioni di gestione dei rifiuti (All. VIII, del d.lgs. 152/2006)</b>				
<b>Operazione di gestione</b>	<b>Allegati C e D del d.lgs. 152/2006</b>	<b>Rifiuti non pericolosi</b>	<b>Capacità</b>	
			<b>Max stoccabile</b>	<b>Max trattamento giornaliera</b>
Trattamento chimico-fisico	<b>D9</b>	Si		<b>100 Mg.</b>
Deposito preliminare, raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare <u>propedeutici al trattamento D9</u>	<b>D15, D14, D13</b>	Si	<b>200 Mg.</b>	
Trattamento biologico	<b>D8</b>	Si		<b>200 Mg.</b>

## C) PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### 1. Prescrizioni varie

- 1.1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto negli elaborati progettuali presentati dal Gestore in sede di istanza e nel corso del procedimento come riepilogato nel documento istruttorio e nei paragrafi successivi.
- 1.2. Il Gestore, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, deve sempre garantire e fornire tutta l’assistenza necessaria per il regolare svolgimento dell’attività di controllo da parte degli Enti preposti e in particolare:
  - a. deve essere permesso l’accesso all’interno dell’installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l’espletamento dei controlli;
  - b. deve essere assicurata la presenza nell’installazione, durante l’attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell’insediamento;
  - d. devono essere eseguite tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo sia nel punto di prelievo delle emissioni che nelle altre fasi lavorative ove sono previste misurazioni o controlli;
  - e. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
  - f. deve essere garantita l’accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
- 1.3. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione all’Autorità competente; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile l’Autorità competente, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. Entro 30 giorni dalla realizzazione dell’intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
- 1.4. Ai sensi dell’Allegato “C” – Piano di Monitoraggio e Controllo della D.D.P.F. VAA n. 258 del 30/12/2019, capitolo “7 – Metodi Analitici Chimici e Fisici”, comma 2: *“E’ ammesso l’utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento riportati nell’elaborato “P.M.C. – Accorpamento D8+D9” allegato alla determinazione dirigenziale purché dotati di apposita certificazione di equivalenza secondo la norma UNI 14793:2017. Il metodo proposto può essere una norma tecnica italiana o estera o un metodo interno redatto secondo la norma UNI CEN/TS 15674:2018.*
- 1.5. Ai sensi dell’Allegato “C” – Piano di Monitoraggio e Controllo della D.D.P.F. VAA n. 258 del 30/12/2019, capitolo “7 – Metodi Analitici Chimici e Fisici”, comma 3: *“In questo caso il Gestore, prima dell’avvio delle attività di monitoraggio e controllo, dovrà presentare la propria proposta all’A.C. e all’ARPAM trasmettendo una relazione contenente la descrizione del metodo in termini di pretrattamento e analisi, e tutte le fasi di confronto del metodo proposto con il metodo indicato al fine di dimostrare l’equivalenza tra i due.”* Tale relazione dovrà essere presentata anche nei casi di aggiornamento delle norme tecniche individuate per le attività di autocontrollo”.
- 1.6. I risultati dei controlli previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti

potenzialmente pericolosi per l’ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:

- a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l’estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
- 1.7. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e di emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
  - 1.8. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore dell’impianto invia all’Autorità competente, al Sindaco del Comune di Porto S. Elpidio e all’ARPAM Servizio territoriale di Fermo, un calendario dei controlli programmati all’impianto relativamente all’anno solare successivo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti.
  - 1.9. Il Gestore, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, deve inviare una **Relazione annuale entro il 31 maggio** dell’anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio all’Autorità competente, all’ARPAM - Servizio territoriale di Fermo, al Comune di Porto Sant’Elpidio ed alla TENNACOLA S.p.A.
  - 1.10. I dati annuali, relativi alle varie matrici ambientali del Piano di Monitoraggio e Controllo e trasmessi con la Relazione di cui al punto precedente, dovranno essere confrontati con quelli del quinquennio precedente, assemblati e raggruppati in tabelle sinottiche per agevolarne il raffronto.
  - 1.11. Ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente l’Autorità competente e l’ARPAM – Servizio Territoriale di Fermo in caso di violazione delle condizioni dell’autorizzazione, e provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
  - 1.12. Ai sensi dell’art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente il Comune, l’Autorità competente e l’ARPAM – Servizio Territoriale di Fermo dell’evento accaduto e delle misure adottate, fermo restando il rispetto delle modalità e del termine massimo stabilito dal successivo comma 3 del medesimo articolo.
  - 1.13. Ai sensi dell’art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Autorità competente, anche nella forma dell’autocertificazione, ai fini della volturazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
  - 1.14. La ditta è tenuta comunicare all’Autorità Competente che ha rilasciato l’autorizzazione ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell’esercizio dell’attività autorizzata.
  - 1.15. Dovrà essere garantito un pronto intervento nelle 24 ore mediante la chiamata ad un numero telefonico di reperibilità. L’intervento del personale tecnico addetto alla gestione dovrà essere garantito entro 45 minuti dalla chiamata.
  - 1.16. In caso di chiusura dell’installazione o di cessazione dell’attività di gestione dei rifiuti autorizzata, tutti i rifiuti presenti, le attrezzature ed eventuali componenti contaminati o meno, dovranno essere inviati ad idonei impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati, procedendo altresì alle operazioni di ripristino dell’area in conformità con la destinazione urbanistica del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio.

## 2. *Prescrizioni impiantistiche*

- 2.1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare all'Autorità competente, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui l'Autorità competente rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate.
- 2.2. Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda da possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.
- 2.3. Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate.
- 2.4. Deve essere sempre ben accessibile il luogo dove vengono depositati i materiali assorbenti per la raccolta degli eventuali sversamenti accidentali dei rifiuti e sostanze pericolosi.

## 3. *Prescrizioni gestionali*

- 3.1. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del D.lgs. 152/2006 e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del D.lgs. 152/2006 così come individuate nel documento di riferimento settoriale di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018 che stabilisce le “*BAT-Conclusions*” per il trattamento dei rifiuti.
- 3.2. Al fine di garantire una adeguata tracciabilità dei rifiuti all'interno dell'installazione, in relazione alle aree di stoccaggio e lavorazione nonché per determinare i quantitativi di rifiuti presenti in stoccaggio, devono essere rispettate le modalità localizzative riportate nelle planimetrie di cui agli elaborati progettuali allegati all'istanza o presentati ad integrazione della stessa.
- 3.3. Tutti i rifiuti, ai fini della loro ammissibilità all'impianto, devono essere preventivamente caratterizzati dal produttore conformemente alle migliori tecniche disponibili per ottenere una sufficiente conoscenza sulla loro composizione ed attribuire correttamente i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti (EER), al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico-fisiche. La classificazione dei rifiuti è effettuata secondo i criteri stabiliti nelle Linee guida SNPA (Doc. 105/2021) approvate con Decreto Direttoriale MiTE n. 47 del 09/08/2021.
- 3.4. Il campionamento dei rifiuti effettuato dal soggetto gestore, al fine della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 10802:2023, Campionamento, analisi, Metodiche standard – Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
- 3.5. Il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni, I rifiuti prodotti e gestiti vanno registrati ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; i rifiuti pericolosi prodotti devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose.

- 3.6. Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione ed informato sulla pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- 3.7. Le aree di deposito dei rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime o da quelle secondarie.
- 3.8. Ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; inoltre, devono essere riportati i codici EER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati.
- 3.9. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili debbono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e svuotamento.
- 3.10. La gestione dei rifiuti prodotti costituiti da oli usati deve essere effettuata in conformità all'art. 216-bis del D.lgs. 152/2006, ove pertinente per le operazioni autorizzate presso l'installazione.
- 3.11. I recipienti e gli apparati utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.
- 3.12. Nelle operazioni di trattamento ed in tutte le altre operazioni devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare emissioni di odori molesti e spargimento di liquami ed in ogni caso in modo da evitare problemi di natura ambientale; in qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza.
- 3.13. Per i rifiuti a “voci speculari” è necessario che il gestore sia in possesso del referto analitico e della caratterizzazione analitica, o della omologa, relativa al rifiuto in ingresso. Il rapporto di prova deve essere redatto da laboratorio certificato al fine della verifica della concentrazione di sostanze pericolose, come specificato nell'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE nella versione vigente.
- 3.14. Nella gestione dell'impianto nel suo complesso e dei singoli apparati tecnici che lo compongono devono essere seguite e rispettate scrupolosamente le indicazioni e le modalità tecniche contenute nelle relazioni e negli elaborati progettuali.
- 3.15. La movimentazione dei rifiuti depositati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale.
- 3.16. L'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale; l'organizzazione degli spazi all'interno del sito deve consentire facilità di passaggio e di intervento; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire con modalità che non occupino le aree adibite alla circolazione ed alla movimentazione interna, come individuate nelle planimetrie progettuali.
- 3.17. La sistemazione dei contenitori mobili dei rifiuti deve essere tale da garantire una sicura movimentazione ed una facile ispezione tra le file, al fine di rendere possibile l'immediata rimozione e messa in sicurezza dei contenitori dai quali si originassero eventuali perdite.
- 3.18. Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere ancorati a dispositivi per la movimentazione in sicurezza o essere muniti di idonei dispositivi atti a tale scopo e non devono risultare riempiti oltre il peso massimo ammissibile.
- 3.19. I contenitori di rifiuti liquidi devono essere chiusi ermeticamente, di materiale resistente e compatibile con le proprietà chimiche dei rifiuti in essi collocati.
- 3.20. Tutti i rifiuti identificati con il codice EER XX XX 99, in ingresso all'impianto, potranno essere ammessi soltanto se recheranno, sul formulario d'identificazione del rifiuto che li

accompagna, un’adeguata e specifica descrizione, redatta dal produttore dello stesso, in base alle modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014.

- 3.21. Conseguentemente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche connesse con il conferimento dei rifiuti, risultanti contaminati o patogeni alla verifica di accettazione, deve esserne data immediata comunicazione alla AST e all’ARPAM.
- 3.22. Sono esclusi dall’obbligo del rispetto dei valori limite, fissati negli allegati al decreto, i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell’impianto. Tali fasi sono assolutamente eccezionali rispetto alla normale gestione dell’impianto.
- 3.23. Tutte le interruzioni temporanee totali o parziali che siano dovute a guasti, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, devono essere accompagnate dall’attivazione delle procedure, accorgimenti tecnici e strumenti supplementari atti a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento dell’impianto, mantenere in esercizio regolare la maggior parte delle funzioni depurative utilizzabili, evitare per quanto possibile il contatto degli inquinanti con le componenti ambientali.
- 3.24. Il gestore, qualora si verificano eventi che possono provocare rischi per l’ambiente (acqua, aria, suolo, flora e fauna), inconvenienti da rumore e odore e pericolo per la salute umana, entro 24 ore, informa l’Autorità competente, il Sindaco del Comune di Porto S. Elpidio e l’ARPAM, adotta tempestivamente le misure necessarie al ripristino delle conformità ed invia loro i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
- 3.25. In caso di manutenzione ordinaria o straordinaria dell’impianto nel comparto disinfezione, dovrà essere, comunque, garantita la disinfezione con prodotti e modalità alternativi dei reflui in uscita.
- 3.26. La gestione dell’impianto dovrà essere effettuata in maniera tale da prevenire miasmi e odori molesti dovuti ad acque stagnanti.
- 3.27. Nel caso in cui il gestore accerti la rottura o il malfunzionamento sostanziale del sistema di depurazione dei reflui, da cui derivi o possa derivare un superamento dei limiti di emissione:
  - 3.27.1. informa entro 24 ore dal fatto l’Autorità Competente, il Sindaco del Comune di Porto Sant’Elpidio e l’ARPAM, ed adotta le misure d’urgenza necessarie al ripristino della conformità;
  - 3.27.2. garantisce procedure volte a contenere al massimo le immissioni nell’ambiente idrico e sospende l’esercizio dell’attività fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio qualora la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana.

## D) PRESCRIZIONI SPECIFICHE DISTINTE PER OPERAZIONE DI GESTIONE RIFIUTI

(Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti - Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati nella documentazione tecnica trasmessa all'atto della presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA e nelle successive comunicazioni di aggiornamento. A conferma ed integrazione di quanto contenuto nei documenti sopra citati si prescrive il rispetto di quanto specificato di seguito.

### 1. - OPERAZIONI DI DEPOSITO PRELIMINARE (D15), RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE (D14) e RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13)

#### 1.1 – Rifiuti ammessi

I rifiuti elencati nella tabella sottostante possono essere sottoposti alle operazioni di deposito preliminare (D15), ricondizionamento preliminare (D14) e raggruppamento preliminare (D13) soltanto in funzione della successiva operazione di smaltimento D9 (trattamento fisico-chimico) effettuata nella medesima installazione:

EER	Descrizione	Note
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	
04 01 04	Liquido di concia contenente cromo	
04 01 05	Liquido di concia non contenente cromo	
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	
05 07 99	Rifiuti prodotti dalla purificazione e trasporto di gas naturale (acque di strato)	
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 19	
08 03 07	Fanghi acquosi contenenti inchiostro	

EER	Descrizione	Note
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	
08 03 15	Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	
08 04 14	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413	
08 04 16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080416	
11 01 10	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	<i>Possono essere gestiti soltanto rifiuti movimentabili o trasportabili esclusivamente con pompe e cisterne e che occupano la forma del contenitore</i>
11 01 12	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111	
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	<i>Possono essere gestiti soltanto rifiuti movimentabili o trasportabili esclusivamente con pompe e cisterne e che occupano la forma del contenitore</i>
16 10 02	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	
19 02 06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	
19 05 99	liquido di percolazione prodotto dal trattamento aerobico dei rifiuti ( <i>potrà essere stoccato unitamente al percolato da discarica considerate le caratteristiche analoghe</i> )	
19 06 03	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	
19 06 05	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
19 07 03	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	
19 09 06	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	
19 13 06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	
19 13 08	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	

## 1.2 - Prescrizioni particolari per le operazioni di stoccaggio:

- 1.2.1.** L'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15), ricondizionamento preliminare (D14) e raggruppamento preliminare (D13) è vincolato al rispetto delle modalità, dei limiti e con gli accorgimenti descritti negli elaborati progettuali, fatte salve le prescrizioni qui riportate.
- 1.2.2.** I rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti a monitoraggio secondo le modalità, le metodiche, i parametri, le frequenze ed i limiti indicati nell'apposita sezione del Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con il presente atto.
- 1.2.3.** Il gestore dovrà adottare sistemi di stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare tale da evitare la miscelazione con i reflui che hanno già subito il trattamento finale.

- 1.2.4.** Si stabilisce che nelle aree cosiddette di quarantena, i rifiuti, opportunamente etichettati e distinti per codice EER e per data di arrivo, potranno essere stoccati provvisoriamente ad uso esclusivo attestato da specifica documentazione, al fine di valutarli in ingresso, necessitando una fase di osservazione, e, eventualmente, retrocederli al soggetto conferente. In quest’ultimo caso, l’impresa ne dovrà tempestivamente informare l’Autorità competente e l’ARPAM - Servizio Territoriale di Fermo.

## **2. - OPERAZIONI DI TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO (D9)**

### **2.1 - Rifiuti ammessi**

Sono ammessi all’operazione di trattamento fisico-chimico **D9** i rifiuti indicati nella tabella di cui al precedente punto **1.1**.

### **2.2 - Prescrizioni particolari per le operazioni di trattamento chimico fisico D9 di rifiuti**

- 1.** L’esercizio delle operazioni di trattamento chimico fisico **D9** di rifiuti è vincolato al rispetto delle modalità, dei limiti e con gli accorgimenti descritti negli elaborati progettuali, fatte salve le prescrizioni qui riportate.
- 2.** La ditta deve osservare la classificazione dei rifiuti autorizzati con il presente provvedimento, che possono essere trattati presso l’impianto. Ogni variazione o integrazione dell’elenco dei suddetti rifiuti deve essere preventivamente autorizzata.
- 3.** I rifiuti suddetti devono essere avviati al trattamento in quantitativi compatibili con la potenzialità dell’impianto.
- 4.** Quando si attiva la “salvaguardia idraulica” oppure in caso di malfunzionamento dell’impianto di sollevamento della rete fognaria di Monte Urano (entrambi sottoposti a telecontrollo da parte del gestore del servizio idrico integrato), deve essere interrotto lo scarico in fognatura.
- 5.** L’eventuale attivazione della salvaguardia idraulica avverrà quando la portata del reflujo all’ingresso alla fase biologica del depuratore risulterà uguale o superiore di 6 volte circa rispetto alla portata media nera (in tempo di secca)”.
- 6.** Nell’impianto di depurazione i rifiuti devono essere alimentati in modo da non compromettere la capacità depurativa dell’impianto, avviandoli alla linea in funzione della loro natura e stato fisico e comunque conformemente alle modalità gestionali autorizzate;
- 7.** Nelle operazioni di trattamento, e in tutte le altre operazioni funzionali all’ordinario esercizio dell’attività autorizzata, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare emissioni di odori molesti e spargimento di liquami, ed in ogni caso in modo da evitare problemi di natura igienico-sanitaria e ambientale conseguenti allo sviluppo di incontrollate reazioni biologiche.
- 8.** Nell’espletamento dei processi chimico-fisici di depurazione, dovrà essere garantita la tracciabilità del rifiuto e dei trattamenti ad esso connessi.
- 9.** La miscelazione è finalizzata alla omogeneizzazione, all’interno di ciascun serbatoio, dei rifiuti con proprietà simili e accomunate da caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche compatibili per ottimizzare il processo di depurazione.
- 10.** Lo stoccaggio nei serbatoi esterni deve avvenire per gruppi omogenei di rifiuti.
- 11.** Il gestore dell’impianto di depurazione deve accuratamente controllare il carico di adduzione al depuratore al fine di comunicare l’avvenuta saturazione della potenzialità dell’impianto all’Autorità Competente ed all’Autorità d’Ambito.
- 12.** Vanno mantenuti in efficienza i sistemi di monitoraggio in continuo dei parametri di funzionamento dei processi di trattamento.
- 13.** Esclusivamente per la “linea altro” si prescrive che il gestore adotti tutte le fasi impiantistiche durante le operazioni di trattamento.

**3. - OPERAZIONI DI TRATTAMENTO BIOLOGICO (D8)****3.1 - Rifiuti ammessi**

I rifiuti elencati nella tabella sottostante possono essere sottoposti alle operazioni di trattamento biologico **D8**:

Codice EER	Descrizione	Modalità controllo e analisi	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	Caratterizzazione di base e caratterizzazione analitica	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
020106	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	Caratterizzazione di base e caratterizzazione analitica	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	COD, BOD5, Solido Sospesi Totali, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Cloruri, Fosforo totale, Grassi e olii animali/vegetali, Tensioattivi totali	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Caratterizzazione di base e caratterizzazione analitica	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
020204	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti	pH, COD, Azoto totale, Fosforo totale, Oli, Solidi Sospesi Totali	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	pH, COD, Azoto totale, Fosforo totale, Oli, Solidi Sospesi Totali	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Caratterizzazione di base e caratterizzazione analitica	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
020305	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti	Caratterizzazione di base e caratterizzazione analitica	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
020403	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti	Caratterizzazione di base e caratterizzazione analitica	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
020502	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti	Caratterizzazione di base e caratterizzazione analitica	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
020603	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti	Caratterizzazione di base e caratterizzazione analitica	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	pH, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Azoto totale, Cloruri, Solfati, Fosfati, Ferro, Rame, Piombo, Zinco	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Caratterizzazione di base e caratterizzazione analitica	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni

Codice EER	Descrizione	Modalità controllo e analisi	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
020705	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti	pH, COD, Solidi Sospesi Totali	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	Caratterizzazione di base e caratterizzazione analitica	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
200304	Fanghi delle fosse settiche	Caratterizzazione di base e caratterizzazione analitica	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
200306	Rifiuti della pulizia delle fognature	Caratterizzazione di base e caratterizzazione analitica	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
161002	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	Caratterizzazione di base e caratterizzazione analitica	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni
190299	Rifiuti non specificati altrimenti (acque derivanti dal trattamento chimico-fisico del percolato)	Caratterizzazione di base e caratterizzazione analitica	Conferimento certificato di classificazione della ditta che conferisce e che abbia validità di 6 mesi dal primo conferimento	Registrazione su supporto cartaceo da conservare presso l'impianto per 5 anni

### 3.2 - Prescrizioni particolari per le operazioni di trattamento biologico D8

- 3.2.1. Il trattamento D8 riguarda solo rifiuti speciali biodegradabili trattabili con processo biologico.
- 3.2.2. Il conferimento avviene attraverso lo scarico con autobotte nella fase di pretrattamento e da questa a una sezione di rilancio per i successivi trattamenti biologici.
- 3.2.3. Non sono previsti stoccaggi preliminari e fasi di miscelazione preliminare dei rifiuti.
- 3.2.4. Il gestore dell'impianto di depurazione deve accuratamente controllare il carico di adduzione al depuratore al fine di comunicare l'avvenuta saturazione della potenzialità dell'impianto all'Autorità Competente (Provincia) ed all'Autorità d'Ambito.
- 3.2.5. La ditta deve osservare la classificazione dei rifiuti, autorizzati con il presente provvedimento, che possono essere trattati presso l'impianto. Ogni variazione o integrazione dell'elenco dei suddetti rifiuti deve essere preventivamente autorizzata.
- 3.2.6. I rifiuti suddetti devono essere avviati al trattamento in quantitativi compatibili con la potenzialità dell'impianto.
- 3.2.7. In caso di pioggia i rifiuti speciali liquidi non pericolosi possono essere trattati solo in caso di potenzialità residua del depuratore.
- 3.2.8. Nell'impianto di depurazione i rifiuti devono essere alimentati in modo da non compromettere la capacità depurativa dell'impianto, avviandoli alla linea in funzione della loro natura e stato fisico e comunque conformemente alle modalità gestionali autorizzate.
- 3.2.9. Nelle operazioni di trattamento, e in tutte le altre operazioni funzionali all'ordinario esercizio dell'attività autorizzata, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare emissioni di odori molesti e spargimento di liquami, ed in ogni caso in modo da evitare problemi di natura igienico-sanitaria e ambientale conseguenti allo sviluppo di incontrollate reazioni biologiche.
- 3.2.10. Il gestore dovrà adottare sistemi di stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare tale da evitare la miscelazione con i reflui che hanno già subito il trattamento finale.

**3.2.11.** In relazione al sistema integrativo per il trattamento di stabilizzazione e igienizzazione dei fanghi biologici di supero, riguardanti la linea fanghi, finalizzato a procedere alla loro trasformazione in “correttivo” denominato “Gessi di defecazione da fanghi” da utilizzare in agricoltura ai sensi del D.lgs. 75/2010 - Allegato 3), Cap. 2.1), punto 23, come specificatamente descritto e dettagliato nelle relazioni tecniche, le lavorazioni saranno effettuate in modo da poter attuare un processo indipendente dalla linea fanghi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in relazione ai fanghi di depurazione non sottoposti a trattamento di condizionamento, e smaltiti come rifiuti con codice EER 19.08.05, resta fermo quanto disposto alla tabella 12 del capitolo 3.8 del PMC;
- b) In relazione al correttivo prodotto l’impresa dovrà effettuare la verifica dei requisiti previsti al punto 1.4 ed al punto elenco n° 23 del punto 2.1 dell’allegato 3 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, secondo quanto indicato al punto 3.2 dell’allegato Piano di Monitoraggio e Controllo;
- c) in relazione alla frequenza di autocontrolli posta in atto dall’impresa, su lotti di 200 (duecento) tonnellate di correttivo prodotto, è necessaria la caratterizzazione del prodotto finito anche in concomitanza con modifiche al ciclo di lavorazione: cambio dei reagenti utilizzati per il processo di condizionamento, caratteristiche dei rifiuti in ingresso all’impianto, altri elementi significativi che possono incidere sulle caratteristiche del prodotto;
- d) dovrà essere implementato un registro dei quantitativi dei fanghi trattati, disaggregato per singolo batch di lavorazione, contenente le informazioni inerenti la destinazione finale del prodotto;
- e) per i controlli al correttivo prodotto “Gessi di defecazione”, l’impresa dovrà impiegare i metodi specifici previsti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.;
- f) per i fertilizzanti sono previsti specifici metodi di analisi. (CFR Decreto MIPAF n. 7276 del 31/05/2016 - defecazione, preceduta da eventuale trattamento con acqua ossigenata).

**3.2.12.** I rifiuti fangosi pompabili con codice EER 190805, conferiti da terzi, verranno inviati sempre e solo in testa all’impianto.

## E) EMISSIONI IN ATMOSFERA

### Emissioni in atmosfera derivanti dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione biologico D8 e dell'impianto di depurazione chimico fisico D9

(Titolo I della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

#### 1. Quadro delle emissioni depurazione biologica D8:

1.1. Tabella 1: valori limite di emissione, frequenza e metodi per il monitoraggio delle emissioni annesse all'impianto di depurazione biologica D8:

Punto di emissione	Provenienza	Portata Nm <sup>3</sup> /h (1)	Durata	Altezza	Sistema di abbattimento	Inquinante	Limite concentrazione mg/Nm Nm <sup>3</sup> (1) (2)	Metodo (2)	Frequenza autocontrolli
E1	Stazione ricevimento rifiuti speciali (conferimento bottini) Stabilizzazione aerobica	1.250	24 h/d	3,30 m	Torre di lavaggio (scrubber)	H <sub>2</sub> S	2	UNI 11574	Quadrimestrale
						NH <sub>3</sub>	5	UNI EN ISO 21877	
						TVOC	20	UNI EN 12619:2013	
E2	Stabilizzazione aerobica - impianto produzione gesso di defecazione - Filtro silos  CaO	1.500	1 Carico / mese per 1 h mese	10,5 m	Filtro a tessuto	Polveri	10	UNI EN 13284-1 :2003	Annuale
E3	Stabilizzazione aerobica - impianto produzione gesso di defecazione - Filtro silos  CaSO <sub>4</sub>	1.500	2 carichi / mese per 2 h mese	10,5 m	Filtro a tessuto	Polveri	10	UNI EN 13284-1 :2003	Annuale

1.2. Prescrizioni specifiche inerenti le emissioni dell'impianto biologico D8:

1.2.1. La zona di ricevimento di rifiuti speciali della vasca di rilancio e quella di accumulo dei REF provenienti dai conferimenti esterni (indicata con le diciture “grigliatura bottini” e “vasca D8) dovranno essere mantenute coperte mediante pannelli in PRFV. I relativi volumi dovranno essere mantenuti in depressione in maniera da estrarre e convogliare gli aeriformi durante le fasi di scarico dei bottini e durante il loro stazionamento in vasca, tale da garantire almeno un numero di ricambi d'aria pari a 2 per ogni ora, mentre durante lo scarico dei bottini tale numero dovrà essere superiore a 5. L'effluente gassoso così aspirato dovrà essere inviato all'impianto di abbattimento (scrubber). L'aumento dei ricambi d'aria e quindi della portata durante la fase di scarico dei bottini dovrà avvenire in automatico e non attivato manualmente;

1.2.2. I 5 pozzetti presenti nella vasca fuori terra ove avviene la stabilizzazione aerobica dei fanghi devono essere costituiti da botole realizzate in lamiera amovibile dotate di fori sia per l'uscita della condotta di presa dei radialjet sia per la condotta di aspirazione degli aeriformi. Inoltre essi devono essere dotati di un sistema di canalizzazione in acciaio o PVC dotato di estrattore centrifugo per l'aspirazione degli aeriformi dai volumi coperti e il convogliamento presso l'impianto di abbattimento;

**1.2.3.** Gli effluenti gassosi provenienti zona di ricevimento di rifiuti speciali e dalla vasca fuori terra ove avviene la stabilizzazione aerobica dei fanghi dovranno essere inviati ad un impianto di trattamento costituito da uno scrubber a doppio stadio di cui uno acido (con  $\text{pH} < 2$ ) ed il secondo basico ossidante ( $\text{pH} > 9$  e potenziale redox  $E > +200\text{mV}$ ). Lo scrubber dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:

- **Tempo di contatto:** Almeno 1 s per reazione acido/base (primo stadio); > maggiore di 2 s per reazioni di ossidazione o per trasporto di materia solubile nel fluido abbattente (secondo stadio);
- **Tipo di nebulizzazione e distribuzione del liquido ricircolato:** Spruzzatori nebulizzatori da 10  $\mu\text{m}$  con raggio di copertura minimo sovrapposto del 30% o distributori a stramazzo;
- **Altezza di ogni stadio:**  $\geq 1$  m;
- **Tipo di fluido abbattente:** Acqua e soluzioni specifiche: acido solforico 30% vol e soda caustica 30% vol + ipoclorito di sodio al 15% vol;
- **Sistemi di controllo:** Contatore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi; Indicatore e interruttore di minimo livello, misuratore PH nei due stadi e redox nel secondo;
- **Caratteristiche aggiuntive del sistema:**
  - a) vasche di stoccaggio sia per il fluido abbattente che per i reagenti;
  - b) materiale costruttivo idoneo alla corrosione ed alla temperatura di esercizio;
  - c) dosaggio automatico dei chemical;
  - d) reintegro automatico della soluzione fresca abbattente;
- **Manutenzione:** Eventuale asportazione delle morchie dalla soluzione abbattente e pulizia dei piatti o del riempimento e del separatore di gocce;
- **Informazioni aggiuntive:**
  - a) Non è prescritta l'installazione di sistemi di prefiltrazione del particolato ma l'effluente gassoso prima della sua espulsione in atmosfera dovrà essere “filtrato” da un demister ad alta efficienza per l'eliminazione dell'eventuale fluido trascinato;
  - b) Presso l'impianto dovrà essere mantenuta traccia della documentazione che attesti il consumo dei chemicals e del numero di sostituzioni/smaltimenti dell'eluato;
  - c) Il sistema inoltre dovrà prevedere sistemi di controllo ed ed automatismi tali da garantirne l'efficienza ed autonomia. Pertanto dovranno essere installati pH-metri, redox-metri e pompe dosimetriche che, oltre a verificare i parametri di funzionamento, provvedano al reintegro automatico di tutti i chemicals e del fluido abbattente;
  - d) Dovrà inoltre essere previsto un punto di campionamento conforme alle norme tecniche di settore a monte del sistema di abbattimento al fine di poterne accertare l'efficienza.

**1.2.4.** Al fine di evitare fenomeni di putrefazione e quindi emissioni odorigene, i fanghi nel cassone scarrabile devono essere avviati a trattamento non appena questo risulta pieno e comunque, anche se non viene raggiunto il pieno carico, al massimo ogni due giorni nei mesi di giugno luglio agosto e settembre e ogni quattro giorni nei restanti mesi; di precisare che i cassoni scarrabili con cui devono essere allontanati i fanghi sono quelli comunemente definiti “cassa scarrabile a tenuta stagna per fanghi con telo di copertura;

**1.2.5.** Al fine di evitare le emissioni odorigene diffuse la vasca di raccolta dei rifiuti solidi ed il cassone di raccolta dei grigliati provenienti dall'area bottini devono essere sempre mantenuti chiusi nella fase di non utilizzo.

## 2. Quadro delle emissioni inerenti l'impianto di trattamento chimico fisico D9:

2.1. Tabella 2: valori limite di emissione, frequenza e metodi per il monitoraggio delle emissioni annesse all'impianto di depurazione chimico fisico D9:

Punto di emissione	Provenienza	Portata Nm <sup>3</sup> /h (1)	Durata	Altezza	Sistema di abbattimento	Inquinante	Limite concentrazione mg/Nm <sup>3</sup> (1) (2)	Metodo (2)	Frequenza autocontrolli
E4	Comparto scarico/grigliatura rifiuti conferiti, vasche fanghi e sili	1.600	Interm. sempre durante lo scarico	3,30 m	biofiltro	H <sub>2</sub> S	2,5	UNI 11574	Quadrimestrale
						NH <sub>3</sub>	10	UNI EN ISO 21877	
							2,5	Fiala colorimetrica	

2.2. Prescrizioni inerenti le emissioni dell'impianto chimico fisico D9:

- 2.2.1.** Tutte le fasi lavorative che possono generare odori (la stazione di ricevimento e scarico rifiuti, il comparto di deposito rifiuti fangosi pompabili conferiti da terzi, il comparto di stoccaggio dei fanghi prodotti dal trattamento chimico fisico e la vasca di deposito (D15) dei rifiuti quali percolati di discarica) devono essere almeno coperte;
- 2.2.2.** Entro un mese dal rilascio del presente atto l'ambiente confinato di cui al punto precedente (tranne la vasca percolato), deve essere collegato al sistema di aspirazione tale da garantire almeno 3 ricambi d'aria ogni ora;
- 2.2.3.** Al fine di evitare fenomeni di putrefazione e quindi emissioni odorigene, lo stoccaggio dei fanghi disidratati deve avvenire in cassoni stagni provvisti di copertura amovibile e disposto sotto una tettoia che ne evita una continua esposizione all'atmosfera e lo smaltimento deve avvenire non appena questo risulti pieno e comunque, anche se non viene raggiunto il pieno carico, al massimo entro 7 giorni dalla loro produzione nei mesi di giugno luglio agosto e settembre e entro 15 giorni dalla loro produzione nei restanti mesi;
- 2.2.4.** Le arie esauste aspirate dai volumi sottoposti a copertura (tranne la vasca percolato) devono essere convogliate, attraverso un aspiratore centrifugo, ad un impianto di trattamento degli aeriformi costituito da n. 2 biofiltri con substrato legnoso posizionati su cassoni scarrabili;
- 2.2.5.** In occasione dei controlli quadrimestrali all'effluente gassoso proveniente dal biofiltro (emissione E4) previsti nel piano di monitoraggio, l'impresa dovrà accertare, tramite specifiche misure di portata alle due linee di adduzione al biofiltro, l'efficacia di aspirazione sia del comparto stazione di ricevimento e scarico dei rifiuti e dei sili di deposito D15 che dalla linea di aspirazione del comparto delle vasche fanghi, pertanto le due linee dovranno essere dotate di apposito tronchetto di prelievo;
- 2.2.6.** Metodi di campionamento ed analisi specifici per il biofiltro:
- la velocità e la portata devono essere misurate applicando il metodo UNI 16911:2013;
  - in considerazione delle caratteristiche geometriche e della superficie dei biofiltri, il prelievo deve essere effettuato utilizzando una cappa rimovibile (da posizionare di volta in volta per l'esecuzione dei campionamenti) avente una base quadrata di 1 mq ed un punto predisposto per il prelievo situato ad 1.5 m di altezza dalla superficie superiore del letto filtrante. Il campionamento dovrà essere eseguito secondo la seguente procedura:

- si procede in prima istanza alla misura della portata nella condotta a monte del biofiltro, che corrisponde alla portata complessiva dell’impianto;
  - la superficie dovrà essere suddivisa in 3 sub aree. Al centro di ciascuna di esse deve essere effettuata prima la verifica della velocità;
  - i punti di misura e di prelievo dovranno essere riportati in forma grafica su uno schema che indichi le linee di trasporto degli effluenti gassosi e la superficie del biofiltro. Il suddetto schema dovrà essere trasmesso unitamente agli esiti degli autocontrolli;
  - tutte le misure sopra indicate devono essere effettuate con impianto a regime ed a portata costante;
- c) la cappa rimovibile richiesta dal punto precedente per l’effettuazione dei controlli deve essere sempre tenuta presso l’impianto, anche a disposizione degli organi di controllo;
- 2.2.7.** Al fine di garantire la funzionalità del biofiltro a servizio dell’emissione E4, devono essere rispettati i valori e i range ottimali indicati dalla ditta per i parametri significativi:

<b>pH</b>				
<b>del letto del biofiltro o del percolato prodotto</b>	rilevato con frequenza:	<b>mensile</b>	range operativo:	<b>5,5 ÷ 8,5</b>
<b>Tempo di contatto</b>	rilevato con frequenza:	<b>mensile</b>	superiore a:	<b>40 secondi</b>

- 2.2.8.** Fermo restando il rispetto dei parametri di funzionamento indicati nella tabella del precedente punto, il letto filtrante del biofiltro deve avere un’altezza superiore ad 1,20 metri;
- 2.2.9.** Per il biofiltro, in occasione dei controlli di cui al precedente punto, deve essere presentata idonea documentazione atta a verificare che il sistema garantisce per l’aria che attraversa il biofiltro un tempo minimo di contatto pari almeno a 40 secondi. Al fine di mantenere il corretto grado di umidità del materiale filtrante (50-70%), deve essere previsto un sistema di irrigazione;
- 2.2.10.** tutti i casi di formazione di canali preferenziali di intasamenti, o di mancato rispetto dei range di funzionamento, dovranno essere considerati come un malfunzionamento, e quindi procedere secondo quanto disposto al successivo punto 3.8;
- 2.2.11.** almeno ogni cinque anni la ditta dovrà procedere alla completa sostituzione del letto filtrante;
- 2.2.12.** entro 3 anni l’impresa dovrà provvedere alla sostituzione dei biofiltri in container con un analogo sistema in una struttura fissa. Tale sostituzione sarà considerata una modifica non sostanziale.

### **3. Prescrizioni generali per le emissioni in atmosfera:**

- 3.1.** in considerazione, del rischio soprattutto biologico, dovuto alla eventuale presenza di sostanze inquinanti e di agenti patogeni, si consiglia di adottare tutte le misure atte ad evitare la dispersione di polveri e di aerosol nell’ambiente di lavoro;
- 3.2.** oltre a quanto previsto nella documentazione approvata con il presente atto ed in considerazione, del rischio soprattutto biologico, dovuto alla eventuale presenza di sostanze inquinanti e di agenti patogeni, devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell’aria ambiente e della salubrità degli ambienti di lavoro, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili;
- 3.3.** la Ditta è tenuta ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo sia agli impianti di abbattimento che alle altre fasi lavorative, in particolare ove sono previste misurazioni o controlli;

- 3.4.** i punti di emissione devono essere contraddistinti numericamente mediante opportuna cartellonistica;
- 3.5.** i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con l’esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell’impianto;
- 3.6.** Sia le linee di depurazione e di trattamento dei rifiuti che i sistemi di abbattimento delle emissioni devono essere condotti, in accordo con il presente atto, secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla ditta. Eventuali variazioni in tal senso possono costituire modifica sostanziale dell’impianto e devono quindi essere preventivamente autorizzate. In aggiunta a quanto sopra il biofiltro e lo scrubber devono essere gestiti e sottoposti alle operazioni di manutenzione che l’impresa ha previsto nel *piano di gestione degli odori*;
- 3.7.** Il gestore deve condurre l’impianto nel rispetto delle normative vigenti in materia di manutenzione delle apparecchiature tecnologiche che possono dare origine ad emissione in atmosfera;
- 3.8.** Ai sensi del punto 2.8 dell’allegato VI alla parte quinta del D.lgs. 152/06, ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) e dei sistemi di aspirazione deve essere tempestivamente annotata su un apposito registro utilizzando lo schema esemplificativo riportato nell’appendice 2 al suddetto allegato. Copia del suddetto registro deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo per almeno 5 anni;
- 3.9.** Per gli autocontrolli alle emissioni previsti nei punti precedenti, il gestore è tenuto ad eseguire almeno tre letture durante ogni misurazione. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati rilevati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell’impianto (velocità, temperatura di esercizio, lavorazioni in atto, tipologia di rifiuto trattato, etc.) atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. Tali informazioni devono essere riportate nel piano di monitoraggio unitamente agli esiti degli autocontrolli;
- 3.10.** I sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed essere sottoposti almeno a tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria richieste dal costruttore. Al riguardo dovrà essere tenuta presso lo stabilimento idonea documentazione attestante lo svolgimento delle suddette operazioni unitamente ai manuali di uso e manutenzione;
- 3.11.** i risultati dei controlli previsti nei punti precedenti devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo e trasmessi unitamente al piano di monitoraggio e controllo;
- 3.12.** nel caso che i controlli diano risultati non conformi a quanto prescritto con il presente atto l’impresa deve darne comunicazione all’Arpam, al Comune ed alla Provincia ed attuare le seguenti procedure:
- a) individuazione della causa per porre in atto le azioni correttive;
  - b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l’estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - c) nuovo controllo per verificare la risoluzione del problema;
  - d) inviare tempestivamente una relazione alla Provincia, all’Arpam ed al Comune.
- 3.13.** Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel Decreto Direttoriale 28 Giugno 2023, n. 309 “Indirizzi per l’applicazione dell’art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”, ha previsto le modalità tecniche con le quali devono essere effettuati i monitoraggi di odori:

- Si propone di adeguare le attuali modalità di monitoraggio delle emissioni odorigene con le modalità tecniche descritte negli allegati del Decreto di cui sopra, mediante l'esecuzione di campagne quadrimestrali, finalizzate alla redazione dello studio di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione;
- Entro 6 mesi dal rilascio del Titolo, prima dell'avvio della prima campagna di monitoraggio, il Gestore dovrà trasmettere il Progetto di indagine ambientale finalizzato alla redazione dello studio di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione, secondo i requisiti previsti nell'Allegato A.1 del Decreto Direttoriale, che dovrà essere successivamente approvato, razionalizzato ed inserito all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- Trascorsi tre anni dall'avvio delle campagne di misurazione in materia di emissioni odorigene, i dati relativi alle campagne di monitoraggio, dovranno essere trasmessi annualmente unitamente al Report del Piano di Monitoraggio e Controllo, come previsto dal p.to 13 dell'Allegato A.1 del Decreto, dovranno: *“...omiss... essere presentati in una relazione contenente tutte le informazioni richieste nel presente documento, necessarie all'Autorità Competente per valutare lo studio stesso ...omiss... Alla relazione dovrà essere allegata una tabella riassuntiva dei dati in ingresso al modello e delle principali configurazioni modellistiche adottate”*.

-----  
(1) la velocità e la portata devono essere misurati secondo la norma UNI EN 16911:2013.

(2) al fine del rispetto della prescrizione del punto precedente, l'impresa è tenuta ad utilizzare i metodi di campionamento ed analisi riportati nel punto precedente.

## F) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

(Capo II del Titolo IV della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

### *1 - Scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di trattamento biologico*

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzato lo scarico **delle acque reflue urbane** provenienti dall'impianto di depurazione civile implementato dall'impianto di trattamento biologico (D8), in corpo idrico superficiale (Fiume Tenna);
- 1.2. Lo scarico deve rispettare i valori limite di cui alle Tabelle **1, 2 e 3** dell'allegato **5**, Parte terza del d.lgs. n. 152/2006:
  - 1.2.1. Per i parametri BOD<sub>5</sub>, COD, SST lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione (concentrazione e percentuale di riduzione) di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per impianto con potenzialità superiore a 10.000 A.E.;
  - 1.2.2. Per i parametri Fosforo Totale e Azoto Totale lo scarico deve rispettare i limiti di emissione (concentrazione) di cui alla tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs 152/2006 per impianti con potenzialità compresa tra 10.000 e 100.000 A.E., intesi come media, su base annua (anno solare), degli autocontrolli e dei controlli fiscali;
  - 1.2.3. Ai sensi del punto 1.1. dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il gestore deve garantire un numero minimo di autocontrolli allo scarico e delle acque in ingresso pari a 24 autocontrolli (sia in ingresso che in uscita) per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 (BOD, COD, SST, Azoto totale e Fosforo Totale). Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore;
  - 1.2.4. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti di emissione in acque superficiali indicati nella tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - 1.2.5. Ai sensi di quanto previsto dalle lettere a) ed e) punto 1.1. dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. devono essere garantiti da parte del gestore almeno numero 6 autocontrolli annuali (frequenza bimestrale) per tutti i parametri della Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
  - 1.2.6. Per la verifica dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per emissioni nell'acqua i campioni compositi potranno essere proporzionali al tempo vista la stabilità di portata in uscita all'impianto di trattamento D8;
  - 1.2.7. Ai sensi dell'art. 34 comma 2 delle NTA del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche è obbligatoria l'installazione dell'autocampionatore automatico per prelievi medi sulle 24 ore sia in ingresso che in uscita impianto;
  - 1.2.8. Lo scarico finale deve essere conforme al limite richiamato all'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 per il parametro Escherichia Coli pari a 5000 UFC/100 ml;
  - 1.2.9. Nel periodo che va dal 15 marzo al 30 settembre di ogni anno, lo scarico finale deve rispettare il limite di 3000 UFC/100 ml per il parametro E. Coli;
  - 1.2.10. Ai sensi dell'art. 48 comma 5 delle NTA del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche tutte le interruzioni temporanee devono essere accompagnate dall'attivazione delle procedure, degli accorgimenti tecnici e degli strumenti supplementari atti a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento dell'impianto, a mantenere in esercizio regolare la maggior parte delle funzioni depurative utilizzabili, ad evitare per quanto possibile il contatto degli inquinanti con le componenti ambientali e ad evitare per quanto possibile lo scarico di acque reflue non conforme ai limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente e dalle presenti NTA. È vietato il trattamento dei rifiuti fino al ripristino dell'efficienza depurativa;
  - 1.2.11. Ai sensi dell'art. 48 comma 10 delle NTA del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche la probabilità di guasti degli impianti di depurazione deve essere

ridotta per quanto possibile preventivamente sul piano tecnologico, con adeguati controlli tecnici e con un adeguato programma di manutenzione.

- 1.2.12.** I valori limite di emissione sopra riportati devono essere rispettati in corrispondenza del pozzetto di ispezione. Vanno considerati i campioni medi ponderali nell’arco di 24 ore con prelievi ad intervalli regolari nel corso dell’anno solare;
- 1.2.13.** Deve essere installato un idoneo auto campionatore all’uscita dell’impianto di depurazione (in corrispondenza del pozzetto di prelievo finale) per consentire il prelievo dei campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore;
- 1.2.14.** Deve essere garantita l’accessibilità dei pozzetti di prelievo per i controlli in ingresso e in uscita all’impianto di depurazione;
- 1.2.15.** Deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell’autorità competente, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n° 152/2006, il punto di immissione dello scarico finale nel corpo idrico recettore;
- 1.2.16.** In caso di non conformità dello scarico di acque reflue urbane, accertata dall’autorità di controllo e/o in sede di autocontrollo, ai limiti di emissione previsti dall’allegato 5 (parte terza) al D. Lgs. n° 152/2006, deve essere interrotto il trattamento dei rifiuti presso l’impianto di depurazione di cui trattasi fino al ripristino della corretta funzionalità dell’impianto stesso;
- 1.2.17.** I risultati delle analisi di autocontrollo devono essere annotati su appositi quaderni di registrazione da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo nel caso di ispezione dell’impianto, unitamente a copia dei relativi rapporti di prova;
- 1.2.18.** I dati relativi alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, devono essere riportati su appositi quaderni di registrazione da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo;
- 1.2.19.** Le acque meteoriche ricadenti nell’area bottini e nell’antistante area di movimentazione fanghi devono essere convogliate e opportunamente trattate nell’impianto di depurazione;
- 1.2.20.** Il pozzetto fiscale dovrà essere mantenuto perfettamente efficiente, pulito ed idoneo al prelievo dei campioni in qualsiasi momento, da parte degli enti e servizi preposti;
- 1.2.21.** Deve essere garantita un’idonea manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di depurazione dei reflui al fine di consentirne un costante ed efficiente funzionamento per garantire il rispetto dei valori limite di emissione.

## **2 - Scarico delle acque reflue industriali provenienti dall’impianto di trattamento (D9) chimico-fisico di rifiuti speciali non pericolosi**

- 2.1.** Ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzato lo scarico **delle acque reflue industriali** provenienti dall’impianto di trattamento (D9) chimico-fisico di rifiuti speciali non pericolosi nella pubblica fognatura recapitante all’impianto di depurazione civile - facente parte, in quanto tecnicamente connesso, della medesima installazione - in cui viene esercitata anche l’operazione di trattamento biologico (D8);
- 2.2.** I valori limite sono quelli di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. N. 152/2006 per scarichi in rete fognaria fatto salvo per i seguenti parametri:
- 2.2.1.** Tabella **1** con parametri per i quali viene concessa la deroga:

<b>Parametro</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valori limite</b>
Solidi sospesi totali (*)	mg/l	400
BOD <sub>5</sub> (*)	mg/l	2100
COD (*)	mg/l	4200

Parametro	Unità di misura	Valori limite
Alluminio	mg/l	5
Ferro	mg/l	10
Solfati (SO <sub>4</sub> )	mg/l	2000
Cloruri	mg/l	4000
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> ) (*)	mg/l	700
Azoto nitroso (N)	mg/l	6
Azoto nitrico (N)	mg/l	60
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	50
Tensioattivi totali	mg/l	10

(\*) Riferita al massimo della capacità utilizzata (100 ton o 95 mc) per un carico specifico di 3.500 AE.

**2.2.2.** Tabella 2 con parametri per i quali si dispongono limiti più restrittivi:

Parametro	Unità di misura	Valori limite
Arsenico	mg/l	0,2
Cromo totale	mg/l	1,5
Nichel	mg/l	1

- 2.3.** I limiti di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 2.4.** Tutti i parametri dovranno essere verificabili nel pozzetto di ispezione ubicato a monte del punto di immissione degli scarichi in rete fognaria;
- 2.5.** I pozzetti dovranno essere mantenuti perfettamente efficienti, puliti ed idonei al prelievo dei campioni in qualsiasi momento, da parte degli enti e servizi preposti;
- 2.6.** Deve essere garantita un'idonea manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di depurazione dei reflui al fine di consentirne un costante ed efficiente funzionamento per garantire il rispetto dei valori limite di emissione;
- 2.7.** Affinché sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore, è assolutamente da evitare che le acque reflue industriali prodotte dal depuratore chimico-fisico siano immesse nel corpo idrico superficiale, anche attraverso i dispositivi di troppo pieno o scolmatori, pertanto è fatto obbligo di non scaricare le acque reflue industriali dell'impianto in questione nella rete fognaria durante tutti quegli eventi che comportino la fuoriuscita delle acque reflue urbane dai sistemi di difesa idraulica delle reti (scolmatori);
- 2.8.** La linea di trattamento e di scarico del percolato di discarica deve essere separata da quella di trattamento e scarico degli altri rifiuti in modo da consentire i controlli istituzionali, senza interferenze tra le diverse linee di scarico;
- 2.9.** Il punto di immissione dello scarico sia ispezionabile ed idoneo al prelievo dei campioni in qualsiasi momento da parte di Tennacola SpA e degli Enti preposti al controllo;
- 2.10.** La società Eco Elpidiense deve informare la Tennacola SpA di eventuali superamenti delle concentrazioni dei parametri oggetto della deroga;
- 2.11.** A seguito di reiterati superamenti delle concentrazioni per i parametri oggetto della deroga, riconducibili a malfunzionamenti del sistema depurativo D9, tali da compromettere il rispetto dei limiti previsti allo scarico dell'impianto di depurazione D8, la deroga sarà momentaneamente sospesa fino al ripristino della funzionalità;
- 2.12.** In caso di malfunzionamenti ed anomalie dell'impianto di depurazione D8, tali da compromettere il rispetto dei limiti previsti allo scarico dello stesso, la deroga sarà momentaneamente sospesa fino al ripristino delle funzionalità;;
- 2.13.** La portata massima scaricata dall'impianto di trattamento D9 sia inferiore o uguale a 100 ton;

- 2.14.**I limiti deroga espressi per i parametri COD e BOD5, sono da intendersi vincolanti alla capacità in AE utilizzata, stimata dalla Società Eco Elpidiense srl in 3500 AE;
- 2.15.**Il carico in AE alla fognatura verrà calcolato considerando i carichi specifici pari a 120 gCOD / giorno per AE e 60 gBOD5 / giorno per AE moltiplicati per il volume scaricato;
- 2.16.**I limiti deroga espressi per il parametro Azoto Ammoniacale, analogamente al punto precedente, verranno calcolati considerando un carico AE pari a 20 g / giorno;
- 2.17.**La società Eco Elpidiense srl, a prescindere dei volumi scaricati dall'impianto D9, e comunque uguali o inferiori a 100 ton, deve rispettare, per gli inquinanti principali, il carico organico alla fognatura autorizzato in 3.500 AE;
- 2.18.**La società Tennacola SpA., secondo le proprie necessità ed esigenze, potrà rivalutare i limiti deroga rilasciati con il presente atto.

## **G) INQUINAMENTO ACUSTICO**

(Legge 26 ottobre 1995, n. 447)

### ***1. Prescrizioni gestionali:***

- 1.1. Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare i valori limite di emissione ed i valori limite assoluti di immissione di cui alle tabelle B e C del DPCM 14/11/97, in relazione alla classe di appartenenza dell'area in cui è ubicato lo stabilimento, individuata dal Comune di Porto Sant'Elpidio a seguito dell'adozione del piano di zonizzazione acustica, nonché il valore limite differenziale di immissione di cui all'art. 4 del citato decreto;
- 1.2. In caso di superamento dei limiti il gestore dell'impianto dovrà predisporre ed inviare all'Autorità competente ed al Comune di Porto S. Elpidio, un piano di risanamento acustico in cui indichi le modalità di adeguamento ai limiti normativi ed il tempo a tal fine necessario.
- 1.3. Una campagna di valutazione d'impatto acustico deve essere ripetuta in occasione di modifiche sostanziali all'impianto o di interventi che possono influire sulle emissioni sonore e comunque prima della richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;
- 1.4. In caso di superamento dei limiti il gestore dell'impianto dovrà predisporre ed inviare all'Autorità competente ed al Comune di Porto S. Elpidio, un piano di risanamento acustico in cui indichi le modalità di adeguamento ai limiti normativi ed il tempo a tal fine necessario.